

CONDIZIONI CONTRATTUALI E DI FORNITURA GENERALI

(versione Settembre 2024)

§ 1 Ambito di validità

- (1) Le seguenti condizioni contrattuali generali si applicano a tutti i rapporti d'affari tra la XAL GmbH, Auer-Welsbach-Gasse 36, A-8055 Graz (qui di seguito "venditrice") e i suoi clienti. Risulta determinante la versione rispettivamente vigente al momento della stipula contrattuale.
- (2) Per "clienti" si intendono:
 - i consumatori ai sensi della Legge austriaca sulla tutela dei consumatori [Konsumentenschutzgesetz (KSchG)] in forma di persone fisiche o giuridiche, che non sono un'impresa e
 - gli imprenditori in forma di persone fisiche o giuridiche, nonché le società di persona aventi facoltà giuridica, che agiscono nel contesto della propria attività aziendale. Le imprese sono organizzazioni che svolgono un'attività economica autonoma, a prescindere dall'intenzione di lucro. Laddove necessario, qui di seguito si farà riferimento separatamente a "consumatori" e "imprenditori"; negli altri casi le norme si applicano a tutti i clienti.
- (3) Le deroghe, le condizioni divergenti o le integrazioni non diventano parte integrante del contratto, nonostante si prenda atto di esse, a meno che la venditrice non ne confermi esplicitamente per iscritto la validità.

§ 2 Stipula del contratto

- (1) Le offerte della venditrice non sono impegnative e vincolanti.
- (2) La stipula del contratto si perfeziona quando la venditrice, dopo avere ricevuto l'ordine – che vale come offerta contrattuale vincolante del cliente –, lo accetta esplicitamente attraverso una conferma scritta dell'ordine, attraverso l'accettazione del servizio oppure attraverso l'effettuazione della fornitura. La venditrice ha la facoltà di rifiutare l'accettazione dell'ordine, ad esempio dopo avere effettuato una verifica sulla solvibilità del cliente. Altrimenti, la venditrice si riserva un termine per l'accettazione di una settimana nei confronti dei consumatori e un termine adeguato nei confronti degli imprenditori. In ogni caso, la conferma di ricevimento di un ordine non vale come accettazione vincolante dell'ordine.
- (3) Particolari indicazioni del cliente, ad esempio riguardanti scadenze, sconti o simili, non sono considerate input vincolanti fino al loro esplicito riconoscimento da parte della venditrice nel contesto della conferma dell'ordine.
- (4) La venditrice redige i propri cataloghi, altra documentazione di vendita, elenchi e disegni oltre che le indicazioni di peso e dimensioni con la massima accuratezza, pur riservandosi la successiva correzione di palesi errori.
- (5) La venditrice deve approvare esplicitamente qualsiasi modifica dell'ordine effettuata dal cliente dopo la stipula contrattuale e si riserva in tal caso una manleva.
- (6) La stipula del contratto con un imprenditore avviene con riserva che nel caso che i subfornitori non riforniscano correttamente o regolarmente la venditrice, essa non effettua o effettua solo in parte la sua prestazione. La venditrice si impegna a informare in tale caso tempestivamente l'imprenditore e a rimborsare un'eventuale controprestazione.

§ 3 Riservato dominio

- (1) La venditrice si riserva la proprietà sulla merce fino al completo pagamento del prezzo di acquisto maggiorato degli eventuali interessi e costi.
- (2) Il cliente è tenuto a conservare la merce con cura mentre essa è posta sotto riservato dominio e ad effettuare a proprie spese i necessari interventi di manutenzione e di ispezione. Il cliente deve comunicare tempestivamente alla venditrice per iscritto un eventuale intervento di terzi sulla merce, in particolare in caso di misure di esecuzione forzata, eventuali danneggiamenti, altre riduzioni eccezionali del valore o la distruzione della merce. Lo stesso vale in caso la merce cambi possessore o il cliente modifichi il proprio indirizzo. Qualora vengano violati tali obblighi o intraprese misure necessarie contro interventi di terzi sulla merce, il cliente deve rimborsare alla venditrice tutti i danni e costi.
- (3) Al fine di ispezionare la merce soggetta al riservato dominio, il cliente assicura alla venditrice accesso ai propri locali, previa definizione di un appuntamento. Nel caso di comportamento da parte del cliente in violazione del contratto, in particolare di mora di pagamento, la venditrice ha la facoltà di recedere dal contratto e di chiedere la restituzione della merce. Ciò vale anche qualora il cliente violi un obbligo stabilito al comma 2, nella misura in cui non si possa più pretendere dalla venditrice che aderisca al contratto.
- (4) L'imprenditore ha la facoltà di alienare a terzi la merce posta sotto riservato dominio nel contesto della propria usuale attività aziendale. In caso di alienazione, tutti i crediti corrispondenti all'importo fatturato, che derivano all'imprenditore nei confronti di terzi dal trasferimento della merce, valgono come ceduti alla venditrice. L'imprenditore è tenuto ad effettuare una corrispondente annotazione di cessione nei propri registri o nelle proprie fatture. Dopo l'alienazione, l'imprenditore ha la facoltà di incassare il credito. La venditrice si riserva di incassare essa stessa il credito qualora l'imprenditore violi gli obblighi di pagamento. In tale caso, l'imprenditore è tenuto a mettere a disposizione della venditrice tutte le indicazioni e la documentazione necessarie al recupero di tale credito.
- (5) In caso di lavorazione, unione o commissione della merce con altri beni propri o altrui, effettuate da parte dell'imprenditore, questi agisce a nome e per conto della venditrice. La venditrice acquisisce la proprietà in rapporto al valore della merce che essa ha fornito. Se non può instaurarsi una comproprietà, si applica per analogia il comma 4.
- (6) Se con l'imprenditore si pattuisce l'applicazione di norme giuridiche estere, e in base a tali norme non vale il riservato dominio, si intendono pattuite le garanzie in essere ai sensi dell'altro ordinamento giuridico. Se a tale scopo è necessario un intervento dell'imprenditore, questi è tenuto a compiere tutte le misure atte a costituire e a mantenere tali garanzie.

§ 4 Prezzi e condizioni di pagamento

- (1) Vigono i prezzi e le condizioni di pagamento stabiliti nella conferma dell'ordine. Ai prezzi, inclusi tutti i costi accessori, la venditrice applica l'imposta sul valore aggiunto di legge. In fattura si indica il prezzo lordo. Il cliente acconsente all'invio della fattura tramite procedure elettroniche. Gli aumenti dei costi intercorsi entro la data di consegna possono essere addebitati successivamente pro quota. Per gli imprenditori si intendono prezzi franco stabilimento in mancanza di un esplicito accordo di altro genere. I costi forfettari applicati di volta in volta per la spedizione a consumatori in territorio nazionale ed estero si evincono dall'"elenco dei costi forfettari di spedizione per i consumatori" della venditrice.
- (2) Gli accordi relativi al pagamento valgono solo limitatamente. Ci riserviamo il diritto di eseguire la fornitura solo previo pagamento anticipato o presentazione di una garanzia bancaria, in caso di circostanze che facciano supporre la non solvibilità del cliente.
- (3) Il cliente si impegna ad effettuare il pagamento dell'importo fatturato, senza detrazioni, entro 14 giorni dalla data della fattura, franco ente pagatore della venditrice, nella valuta pattuita (Euro, qualora non deciso altrimenti). Le condizioni di pagamento o i patti che derogano da ciò richiedono l'approvazione scritta della venditrice. Decorso il termine di pagamento, il cliente entra in mora e, se è un consumatore, è tenuto a versare interessi del 5%, mentre se è un imprenditore dell'8% oltre il tasso di interesse base; se tuttavia l'imprenditore entra in mora per motivi di natura soggettiva (mancata volontà di pagare) gli interessi da versare saranno del 9,2% oltre il tasso d'interesse base. Inoltre, il cliente è tenuto a rimborsare tutti i costi e gli oneri connessi al recupero del credito, come in particolare le spese per i solleciti e l'incasso o altri esborsi necessari alle vie legali intraprese, si rimanda alle disposizioni del § 459 UGB (codice commerciale austriaco).
- (4) La venditrice può accettare delle cambiali, ma non vi è costretta. In caso di assegni e cambiali, il pagamento si intende effettuato soltanto al momento dell'incasso. Le spese di sconto e di incasso per le cambiali vanno a carico del traente della cambiale al momento in cui il credito è esigibile e devono essere pagate immediatamente.
- (5) Il consumatore vanta un diritto di compensazione in caso di illiquidità della venditrice o a fronte di crediti in contropartita che hanno un nesso giuridico con l'obbligazione del consumatore, oppure che vengono constatati in sede giudiziale o che sono stati riconosciuti dalla venditrice. L'imprenditore vanta un diritto di compensazione soltanto se egli fa constatare i propri diritti in contropartita in modo giuridicamente vincolante oppure se essi vengono riconosciuti dalla venditrice. L'imprenditore non ha il diritto di trattenere i pagamenti.
- (6) Tutti i crediti diventano immediatamente esigibili se non sono rispettate le condizioni di pagamento oppure si rendono note delle circostanze che, a parere della venditrice, sono idonee a compromettere la solvibilità del cliente. In tali casi, la venditrice ha la facoltà di effettuare le prestazioni ancora in sospeso soltanto previo pagamento anticipato o di recedere dal contratto dopo avere fissato un termine suppletivo adeguato.
- (7) Se la data del pagamento è dipendente al termine dei lavori di installazione o dalla messa in funzione, e se tale termine viene rimandato la colpa non è attribuibile alla venditrice, il pagamento va effettuato – a prescindere da questo – entro 6 settimane dalla segnalazione della disponibilità alla

consegna o dalla consegna.

- (8) Nel caso in cui la merce fosse destinata a un Paese terzo, la venditrice si riserva espressamente il diritto di fatturare a posteriori l'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge, se il cliente non adempie ai propri obblighi in materia di documentazione regolamentare per l'esportazione.
- (9) Salvo in caso di accordo specifico contrario, gli accrediti emessi dalla venditrice sono validi per un periodo di 36 mesi a partire dalla data d'emissione. È vietata la trasmissione dei crediti a terzi. La venditrice è autorizzata a emettere nota di credito nei confronti del cliente con altri condizioni.
- (10) Il cliente è tenuto a verificare precisamente i dati della fattura indicati sull'offerta o sulla conferma d'ordine poiché le fatture emesse non possono essere rettifiche successivamente. Nel caso che la venditrice accettasse la riemissione della fattura, al cliente spettano ulteriori costi pari allo 0,2% dell'importo netto della fattura – in ogni caso non inferiore a € 25,00, ma al massimo € 150,00 - per ogni nuova fattura emessa.
- (11) Il cliente si impegna ad adempiere debitamente a tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge, compresi, ma non solo, gli obblighi di comunicazione fiscale.

§ 5 Fornitura e trasferimento dei rischi

- (1) Relativamente all'entità della fornitura, la venditrice si riserva di effettuare modifiche sull'esecuzione o sulla dotazione della merce per motivi tecnici o in seguito a disposizioni della legge o delle autorità.
- (2) In mancanza di un accordo scritto di diverso genere, i termini e le date di consegna si intendono soltanto come generico riferimento per il cliente e non sono vincolanti. I termini e le date di consegna si calcolano a partire dalla data della conferma dell'ordine, tuttavia non prima che si abbia completa chiarezza delle condizioni contrattuali, in particolare non prima della messa a disposizione della documentazione necessaria, ad esempio disegni o planimetrie, nonché l'adempimento di tutte le altre condizioni preliminari a carico del cliente, e neppure prima del ricevimento dell'acconto o della garanzia a cui è tenuto il cliente. I termini e le date di consegna si intendono franco stabilimento. Se la merce non viene ritirata o non può essere spedita per tempo, senza che la colpa ricada sulla venditrice, essi si intendono adempiti al momento della segnalazione della disponibilità per la spedizione.
- (3) La venditrice ha la facoltà di effettuare forniture parziali o anticipate e a emettere fatture parziali.
- (4) Se per la merce disponibile alla spedizione non viene richiesta subito la consegna, la venditrice ha la facoltà – trascorsi 14 giorni dalla segnalazione della disponibilità alla consegna – a stoccare la merce a spese e a rischio del cliente, a propria discrezione, e ad addebitarla come consegnata franco stabilimento.
- (5) In mancanza di un esplicito accordo di altro genere, il luogo di adempimento per la fornitura della merce è sempre lo stabilimento oppure il magazzino della venditrice. Con la consegna franco stabilimento oppure franco magazzino, o qualora il cliente ritardi l'accettazione della merce, i rischi dell'accidentale deperimento o dell'accidentale peggioramento della merce passano al cliente. In caso di vendita mediante spedizione, il trasferimento dei rischi al cliente coincide con la consegna della merce allo spedizioniere, al vettore o ad altra persona o ente incaricati della spedizione.
- (6) Il cliente deve segnalare allo spedizioniere palesi danni o difetti dovuti al trasporto prontamente al ricevimento della consegna e farsi rilasciare da questi una conferma. I danni o i difetti dovuti al trasporto, non riconoscibili sulla merce in quanto imballata, vanno segnalati allo spedizioniere, al vettore o ad altra persona o ente incaricati della spedizione entro 7 giorni dal ricevimento della merce. Qualora la venditrice, in deroga al comma 5, abbia esplicitamente assicurato al cliente un luogo di adempimento diverso dal suo stabilimento o magazzino, il cliente è tenuto a segnalare i danni o difetti dovuti al trasporto entro 4 giorni dal ricevimento della consegna anche alla venditrice; in caso contrario, si esclude il disbrigo delle pratiche relative ai danni o ai difetti dovuti al trasporto attraverso la venditrice.

§ 6 Altre condizioni di fornitura

- (1) Se alla venditrice è imputabile il mancato adempimento di un termine di consegna, che questa ha riconosciuto in modo vincolante nella conferma dell'ordine, e se il cliente è in grado di dimostrare che è derivato un danno, il cliente medesimo può pretendere un risarcimento dello 0,5% settimanale, calcolato sul lasso di tempo del ritardo continuativo, per un totale massimo tuttavia pari al 5% del prezzo netto della fornitura in ritardo.
- (2) Se, a fronte di una penale pattuita, la venditrice ritarda la prestazione in seguito alla ritardata consegna di pezzi in subfornitura, nonostante il subfornitore si sia impegnato a rispettare una data di consegna, la penale è inefficace se non sono stati versati entro i termini gli accenti pattuiti, rispettivamente se il ritardato adempimento delle prestazioni è dovuto al comportamento del cliente.
- (3) Se il cliente è in ritardo con l'accettazione per più di 4 settimane (rifiuto dell'accettazione, ritardo nei pagamenti anticipati o altro) e il cliente non ha garantito l'eliminazione delle circostanze a lui imputabili che ritardano o impediscono la consegna nonostante la determinazione di un ragionevole periodo di tolleranza, la venditrice può altrimenti disporre delle attrezzature e dei materiali specificati per la consegna se il contratto è ancora valido, a condizione che, in caso di prosecuzione della consegna, il venditore possa approvvigionarsene entro un periodo di tempo ragionevole. In caso di ritardo nell'accettazione da parte del cliente, la venditrice ha anche il diritto di conservare la merce se il contratto deve essere adempiuto, per il quale la venditrice ha diritto di applicare un costo di deposito del 5%. Ciò non pregiudica il diritto della venditrice di esigere il compenso per i servizi resi e di recedere dal contratto dopo un ragionevole periodo di tolleranza. È consentito far valere un maggior valore del danno. Questo diritto esiste nei confronti dei consumatori solo se negoziato caso per caso.
- (4) In caso di eventi di forza maggiore da parte della venditrice o dei suoi subappaltatori, la venditrice ha il diritto di posticipare la consegna per la durata delle circostanze e di un tempo di avviamento ragionevole e, in caso di ritardi a lungo termine, di recedere in tutto o in parte, senza che ciò derivi alcuna pretesa nei confronti della venditrice o che quest'ultima sia in mora. Per forza maggiore si intendono tutti gli eventi imprevedibili per la venditrice o che, anche se prevedibili, esulano dalla sfera di influenza della venditrice e i cui effetti sull'esecuzione del contratto non possono essere evitati da sforzi ragionevoli da parte della venditrice. Gli eventi di forza maggiore includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: conflitti armati, interventi e divieti ufficiali, ritardi nei trasporti e nello sdoganamento, danni ai trasporti, carenze di energia e materie prime, scioperi e serrate, eventi straordinari (naturali), epidemie, pandemie e attacchi informatici. Se la venditrice è o è impossibilitata ad adempiere a uno dei suoi obblighi contrattuali per cause di forza maggiore, deve notificare al cliente l'evento o le circostanze che costituiscono la forza maggiore entro 14 giorni, indicando gli obblighi da cui è o sarà impedito di adempierlo, a meno che le circostanze di forza maggiore non impediscano tale notifica.
- (5) In Austria, dietro esplicita richiesta scritta del cliente, è possibile che la venditrice – a propria discrezione – metta a disposizione a titolo gratuito prodotti del proprio programma di fornitura, sotto forma di campioni, per 4 settimane, a condizione che non si tratti di lampadine, parti soggette a usura o produzioni/prodotti speciali. In caso di consegna di campioni di merce, la fatturazione viene redatta alle condizioni stabilite nelle presenti condizioni contrattuali generali. Se la merce viene restituita entro i termini e nella confezione originale viene emessa nota di accredito con riferimento alla fattura. Se invece la merce non viene restituita entro i termini, essa si intende acquistata. Lo stesso vale anche se la merce restituita presenta tracce riconducibili all'uso o al montaggio, altri danneggiamenti o modifiche.

§ 7 Contratti d'opera e di lavoro

- (1) I lavori di montaggio, la progettazione e tutte le altre attività lavorative, se non diversamente concordato in forma scritta, sono da considerarsi come contratto di lavoro, non contratto d'opera. Il pagamento dei lavori riguarda quindi il tempo effettivamente dedicato al lavoro, il salario ad ora sarà stabilito dalla venditrice in anticipo, più le spese e i costi materiali sostenuti.
- (2) Il preventivo è, se non concordato diversamente, a titolo oneroso. Se l'appalto è aggiudicato, il preventivo sarà accreditato. L'importo viene stabilito in base alle competenze tecniche, comunque non può essere garantita la sua accuratezza. Nel caso che dopo l'aggiudicazione dell'appalto il prezzo ha aumenti più del 15%, la venditrice informerà immediatamente il cliente. Nel caso di un aumento del prezzo inferiore al 15%, la venditrice non è tenuta a informare il cliente e i costi possono essere fatturati senza preavviso.
- (3) Per il contratto d'opera e di lavoro si considera concordato, se non diversamente stabilito o per contratti individuali, la ÖNORM B 210. Per la garanzia dei contratti d'opera e di lavoro, si applica il paragrafo 8 della AGB mutatis mutandis mentre per le date di completamento nella conferma d'ordine si applica, in particolare, il paragrafo 6 della AGB mutatis mutandis.
- (4) Con riguardo all'entità del servizio, la venditrice si riserva di effettuare modifiche sull'esecuzione o sulla dotazione della merce e/o del servizio per motivi tecnici o in seguito a disposizioni della legge o delle autorità.
- (5) In difetto di un accordo scritto di diverso genere, i termini e le date di esecuzione si intendono soltanto come generiche per il cliente ma non sono vincolanti. I termini e le date di esecuzione si calcolano a partire dalla data della conferma d'ordine, tuttavia non prima che si abbia completa chiarezza delle condizioni contrattuali, in particolare non prima della messa a disposizione della documentazione

neccessaria, ad esempio disegni o piani, nonché l'adempimento di tutte le altre condizioni preliminari a carico del cliente, e neppure prima del ricevimento dell'acconto o della garanzia a cui è tenuto il cliente. Se i lavori non possono essere effettuati o completati, senza che la colpa ricada sulla venditrice, essi si intendono adempiuti al momento della segnalazione della volontà per l'esecuzione.

Se l'inizio dell'esecuzione del servizio o l'esecuzione per circostanze imputabili al cliente vengono ritardati o interrotti, in particolare a causa della violazione degli obblighi di collaborazione, i termini di prestazione saranno prorogati di conseguenza e le date di completamento concordate posticipate di conseguenza. La venditrice avrà il diritto di addebitare il 5% del valore dell'ordine per ogni mese di ritardo nell'esecuzione per lo stoccaggio di materiali e attrezzature e simili.

(6) I lavori preparatori vengono effettuati dal cliente prima che il montaggio cominci in modo che il personale della venditrice possa iniziare a lavorare senza ritardo. Diversamente la venditrice ha il diritto di posticipare l'inizio del montaggio e di fatturare i costi sostenuti. Il cliente deve conservare e proteggere le merci già fornite dall'umidità, dalla polvere e dallo sporco nonché da altre influenze avverse. Il cliente deve mettere a disposizione l'assistenza tecnica a propri costi e rischi. Inoltre, il cliente è obbligato a compiere i servizi stabiliti nel contratto come illuminazione e elettricità compresi i necessari collegamenti. Inoltre, il cliente dovrà, senza preventiva richiesta e a proprie spese e rischio, fornire le attrezzature, le piattaforme elevatrici, gli impianti, gli ausili e i ponteggi e i locali chiudibili a chiave necessari per l'esecuzione del contratto per il soggiorno del personale del Venditore e delle ditte incaricate dal Venditore e per il deposito di strumenti e materiali. Nel caso che la costruzione si basi sui documenti (dettagli del progetto, disegni) del cliente, la venditrice non garantisce per la correttezza della costruzione, ma soltanto per la realizzazione secondo le indicazioni del cliente.

(7) Il cliente si impegna a farsi carico di tutti i costi sostenuti in relazione alla messa in funzione degli impianti elettrici e di rispettare le disposizioni previste. Il cliente è tenuto a mantenere la venditrice esente dalla responsabilità.

(8) Salvo diverso accordo scritto, la venditrice ha la facoltà di effettuare forniture parziali per le prestazioni già completate.

(9) In difetto di un esplicito accordo di altro genere, il luogo di adempimento per il servizio è sempre il luogo di esecuzione oppure, nel caso di dubbio, lo stabilimento della venditrice.

§ 8 Garanzia

(1) Per difetti riconducibili, non attribuibili alla venditrice, a cattiva installazione, incasso errato, cattiva manutenzione, trattamento o immagazzinamento errato o negligente, riparazioni improprie non eseguite, modifiche senza consenso scritto, usura naturale, sollecitazione eccessiva, condizioni d'impiego e mezzi d'esercizio impropri, nonché a influenze chimiche, elettrochimiche o elettriche a noi non imputabili o dovuti a influenze atmosferiche o altri influenze naturali, decade ogni garanzia, se tali circostanze hanno influito sull'insorgere di un vizio della cosa. Lampade e parti elettroniche soggette ad usura sono escluse da ogni garanzia, entro i limiti previsti dalla legge. E da considerarsi usura lo spostamento della tonalità della luce che si verifica nel corso della loro durata. Lo spegnimento di punti luce singoli a LED non costituisce un difetto, se non pregiudica notevolmente il flusso luminoso complessivo o lo spegnimento del punto luce singolo è di piccola entità rispetto ai punti luce complessivi. Caratteristiche garantite sono soltanto quelle contenute nelle informazioni sul prodotto e designate espressamente come tali. Una garanzia è valida al più tardi fino allo scadere del termine di garanzia. Il venditore ha il diritto di apportare modifiche tecniche o formali ai prodotti a scopo di migliorare la qualità o per soddisfare disposizioni di legge modificate, senza doverle rendere ulteriormente note.

(2) In presenza di un difetto, il consumatore ha in via di massima la scelta tra un intervento di miglioria oppure la sostituzione della merce. La venditrice può rifiutare di effettuare l'intervento richiesto se esso è impossibile oppure comporterebbe un onere sproporzionalmente elevato rispetto all'altra opzione. Se non è possibile o opportuno un intervento di miglioria, il consumatore può a sua scelta chiedere la riduzione del prezzo oppure, nella misura in cui non si tratti di un difetto di lieve entità, la conversione del contratto. Il termine di garanzia per i consumatori ammonta a 2 anni dalla consegna della merce o dalla presa in carico.

(3) Alla venditrice spetta un obbligo di garanzia nei confronti degli imprenditori soltanto per i difetti che subentrano nonostante siano state ottemperate le condizioni di funzionamento previste e in caso di uso normale. Tale obbligo non si applica in particolare ai difetti dipendenti da motivi attribuibili all'imprenditore o a terzi. Non si assume alcuna garanzia per danni dovuti a normale usura o per danni minimi in superficie. Si dà seguito alla garanzia esclusivamente se il montaggio è stato effettuato da un'impresa di installazioni elettriche munita di permesso/ideoneità. Per i componenti della merce che la venditrice ha acquistato da subfornitori dietro istruzioni dell'imprenditore o dei suoi incaricati, contrariamente al proprio suggerimento, essa risponde unicamente nella misura in cui le spettano i diritti di garanzia nei confronti del subfornitore. Se la venditrice provvede a produrre una merce o a prestare un servizio attenendosi alle indicazioni costruttive, a disegni, progetti, modelli o ad altre indicazioni che l'imprenditore ha messo a disposizione, la responsabilità della venditrice si estende soltanto fino a garantire che l'esecuzione ottemperi alle indicazioni fornite dall'imprenditore. La venditrice non è tenuta a verificare le indicazioni fornite dall'imprenditore. Sono esclusi dalla garanzia i corpi illuminanti e le parti elettroniche soggette a usura nonché la merce usata. Parimenti non si assume alcuna garanzia in caso di effettuazione di interventi di riparazione, modifica o riconversione su merci vecchie o di terzi.

(4) Gli imprenditori sono tenuti/ve a controllare la merce fornita e/o il servizio terminato per individuare eventuali difetti entro un termine adeguato e a notificarli alla venditrice per iscritto entro una settimana. In caso contrario, si esclude la possibilità di rivendicare i diritti di garanzia. In caso di difetti occulti, la notifica scritta alla venditrice deve essere effettuata entro una settimana dall'individuazione del difetto. All'imprenditore spetta in ogni caso l'onere totale della prova riguardo a tutte le premesse della rivendicazione, inclusa la presenza del difetto stesso, la data della constatazione del difetto e la tempestività del reclamo. In caso di difetti per i quali la venditrice ha un obbligo di garanzia nei confronti dell'imprenditore, la venditrice adempie tale obbligo inizialmente, a propria scelta, effettuando un intervento di miglioria o una sostituzione. Ai fini della verifica dei difetti, della riparazione o della consegna dei pezzi di ricambio, l'imprenditore è tenuto a concedere alla venditrice un lasso di tempo adeguato. I costi di smontaggio e montaggio derivanti da un miglioramento o da una sostituzione sono a carico dell'imprenditore. I costi e i rischi per il trasporto nell'una e nell'altra direzione sono a carico dell'imprenditore. Nel caso i difetti vengano eliminati in loco, l'imprenditore si accolla eventuali spese di viaggio. Se la venditrice è stata incaricata dell'installazione della merce, la venditrice si assume le spese di smontaggio e di installazione sostenute in relazione al miglioramento o alla sostituzione, a condizione che il difetto sia imputabile ad un'installazione difettosa da parte della venditrice. L'eliminazione del difetto non comporta un prolungamento del termine di garanzia. La venditrice deve farsi carico di un intervento per l'eliminazione del difetto effettuato dall'imprenditore o da terzi soltanto nel caso in cui abbia dato il proprio consenso. La garanzia per gli imprenditori vale un anno a partire dalla consegna della merce e/o il servizio completato. Il venditore anche nell'arco di tale termine non è ugualmente vincolato ad alcuna prestazione qui descritta se l'azienda è in ritardo con i pagamenti.

(5) Il cliente si accolla i costi sostenuti per l'eliminazione del difetto che sarebbero stati da sostenere fin dall'inizio per la realizzazione di un'opera priva di difetti („business as usual costs“).

(6) Se la venditrice accetta esplicitamente attraverso una conferma scritta la messa a disposizione dei pezzi di ricambio, si ricorda che in caso di sostituzione degli apparecchi a LED e/o dei modelli di LED causati dal progresso tecnico e dal cambiamento del flusso luminoso possono risultare in deroga delle caratteristiche della luce nei confronti del prodotto originale.

(7) Oltre al periodo di garanzia sopra menzionato, la merce è coperta da una garanzia volontaria del produttore per un periodo di cinque anni dalla data della fattura in conformità con le condizioni di garanzia disponibili sul sito web del venditore (www.xal.com).

(8) Per i contratti di vendita di beni e la fornitura di servizi digitali con i consumatori si applicano le disposizioni sulla vendita di beni e sulla fornitura di servizi digitali della legge austriaca sulla garanzia dei consumatori (Verbraucherschutzgesetz (VGG)). Queste disposizioni si applicano agli imprenditori solo nella misura in cui deve essere concordato separatamente.

§ 9 Recesso

(1) Se la venditrice ritarda la prestazione in seguito a propria colpa grave, dopo avere fissato un adeguato termine suppletivo di almeno 30 giorni, il cliente può dichiarare il recesso mediante lettera raccomandata da inviarsi alla venditrice.

(2) Il consumatore può recedere da un contratto di vendita a distanza entro 14 giorni – calcolati dall'arrivo della merce presso il consumatore e/o la data della conclusione del contratto d'opera e di lavoro. Il recesso può essere comunicato in forma scritta senza fornire alcuna motivazione. Per il rispetto del termine vale l'invio tempestivo. Il diritto di recesso non vale per le merci che sono realizzate in base alle specifiche del cliente. Se il consumatore esercita il proprio diritto di recesso, egli è tenuto a rispedire la merce a proprie spese. Le prestazioni o le prestazioni parziali già fornite sono in caso di recesso comunque da saldare da parte del cliente.

(3) Gli imprenditori ed utilizzatori, nella misura in cui questi ultimi non dispongono di un diritto di recesso ai sensi del paragrafo 2, possono, con il consenso espresso del venditore, recedere dal contratto dalla data di emissione della conferma d'ordine ed entro 45 giorni dalla data di emissione della bolla di consegna dietro pagamento di una penale di annullamento pari al 20% dell'importo

dell'ordine oggetto del recesso. Scaduto il periodo previsto di 45 giorni, il cliente può recedere dal contratto entro ulteriori 45 giorni dietro pagamento di una penale di annullamento pari al 40% dell'importo dell'ordine. A fronte di spese amministrative, verrà addebitata una penale di cancellazione di almeno 20 EUR. Trascorsi 90 giorni dalla data di emissione della bolla di consegna, il recesso è in ogni caso escluso. Nel caso si tratti di un prodotto personalizzato realizzato dal Venditore per il cliente (incl. il taglio su misura), articoli NANO (inclusi STADIO, PICO, MICRO, JUST, ecc.) o articoli espressamente contrassegnati nel catalogo come merce non restituibile, è escluso anche un recesso ai sensi di questa disposizione. In ogni caso, ove sia previsto il recesso, il cliente è tenuto a restituire la merce al venditore a proprie spese. La differenza tra il costo previsto per l'annullamento e l'importo dell'ordine sarà accreditata al cliente solo dopo che la merce oggetto dell'ordine sarà stata restituita intatta. Il venditore si riserva il diritto di richiedere maggiori costi effettivamente sostenuti in caso di danno. Le prestazioni o prestazioni parziali già rese devono essere fatturate e saldate in conformità al contratto, fatte salve le spese di annullamento e le eventuali richieste di risarcimento danni in caso di recesso.

(4) Fatto salvo per i diritti di recesso stabiliti al § 3 comma 3 e § 4 comma 6 delle presenti condizioni contrattuali generali, la venditrice può recedere dal contratto anche nel caso in cui (a) dopo la stipula contrattuale subentrino eventi che non consentano più – in assoluto o coprendo i costi – di adempiere al contratto alle condizioni pattuite oppure (b) se per motivi addebitabili vengano la fornitura e/o l'inizio o il proseguimento della prestazione siano divenuti impossibile oppure vengano ritardati ulteriormente anche dopo che la venditrice ha fissato un adeguato termine suppletivo. La venditrice si riserva di rivendicare i diritti di risarcimento danni.

§ 10 Responsabilità

(1) Al di fuori dell'ambito di applicazione della Legge austriaca sulla responsabilità per i prodotti [Produkthaftungsgesetz], la responsabilità della venditrice si limita al dolo o alla negligenza grave.

(2) Nei confronti degli imprenditori si esclude la responsabilità per negligenza lieve, il rimborso dei danni susseguenti o patrimoniali, del mancato guadagno, dei risparmi non realizzati, della perdita di interessi o il risarcimento di danni derivanti da rivendicazioni di terzi nei confronti dell'imprenditore.

(3) Nel caso il cliente possa richiedere un risarcimento/indennizzo a fronte di una polizza assicurativa per danni per i quali sia stata accertata la responsabilità del venditore, il cliente si impegna a utilizzare quanto previsto come risarcimento dalla compagnia assicurativa presso la quale la polizza è stipulata.

§ 11 Diritti di tutela industriale e diritto d'autore

(1) Se la venditrice effettua la produzione di una merce basandosi su piani, disegni, modelli, altre indicazioni costruttive o specifiche del cliente, il cliente è tenuto a manlevare la venditrice nel caso di eventuali violazioni dei diritti di tutela di terzi.

(2) La documentazione di vendita e informativa, come ad esempio cataloghi, opuscoli, prospetti e illustrazioni, costituiscono una proprietà individuale della venditrice al pari della documentazione di offerta, progettuale e tecnica di altro genere, ad esempio piani o schizzi. La venditrice può chiedere la restituzione della documentazione. Ciascuna lavorazione, duplicazione, diffusione e/o riproduzione pubblica che eccedano l'uso personale rappresentano un impiego inusuale, che non è consentito.

§ 12 Divieto di riesportazione verso la Russia e la Bielorussia

(1) Il cliente non può vendere, esportare o riesportare direttamente o indirettamente nella Federazione Russa o nella Repubblica di Bielorussia, né per uso nella Federazione Russa o nella Repubblica di Bielorussia, beni che vengono forniti nell'ambito o in connessione con il contratto e che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 12g del Regolamento (UE) n. 833/2014 e dell'articolo 8g del Regolamento (UE) n. 765/2006.

(2) Il cliente compie ogni sforzo per garantire che lo scopo del § 12 (1) non venga aggirato da terzi nella catena commerciale, inclusi eventuali rivenditori.

(3) Il cliente istituisce e mantiene un meccanismo di monitoraggio adeguato per rilevare comportamenti di terzi nella catena commerciale, inclusi eventuali rivenditori, che potrebbero aggirare lo scopo del § 12 (1).

(4) Qualsiasi violazione dei §§ 12 (1), (2) o (3) costituisce una violazione sostanziale di un elemento essenziale del contratto, e la venditrice ha il diritto di richiedere misure correttive adeguate, che includono, ma non si limitano a:

- la risoluzione del contratto; e
- una penale contrattuale pari al 15% del valore totale del contratto, ma non inferiore a EUR 5.000,00 o al prezzo dei beni esportati, a seconda di quale importo sia maggiore.

(5) Il cliente informa immediatamente la venditrice di eventuali problemi nell'applicazione dei §§ 12 (1), (2) o (3), inclusi eventuali comportamenti pertinenti di terzi che potrebbero aggirare lo scopo del § 12 (1). Il cliente fornisce alla venditrice informazioni sul rispetto degli obblighi ai sensi dei §§ 12 (1), (2) e (3) entro due settimane dalla semplice richiesta di tali informazioni.

§ 13 Trattamento dei dati personali

(1) Un grande interesse della venditrice è la tutela e la sicurezza dei dati dei clienti. Essa tratta i dati dei clienti solo in ambito giuridico, su basi legali e per delle finalità analoghe, in particolare per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per soddisfare gli obblighi giuridici. L'informativa sulla protezione dei dati del venditore contiene dettagli che costituiscono una parte integrante delle condizioni generali di contratto. La nota informativa sulla privacy è disponibile su <https://xal.com/it/dichiarazione-sulla-protezione-dei-dati>.

(2) Ai clienti spettano i diritti in merito alla protezione dei dati, in particolare il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati, di opporsi al trattamento dei dati e di proporre reclamo. Ulteriori informazioni sono contenute nell'informativa sulla protezione dei dati. La nota informativa sulla privacy è disponibile su <https://xal.com/it/dichiarazione-sulla-protezione-dei-dati>.

§ 14 Disposizioni conclusive

(1) Si applica il diritto austriaco. Non trovano invece applicazione le norme della Convenzione di Vienna sulla compravendita internazionale di merci. Tale scelta del diritto applicabile vale per i consumatori soltanto se essi non vengono in tal modo privati della tutela accordata in virtù delle norme giuridiche cogenti nello Stato in cui il consumatore ha il suo domicilio abituale.

(2) Il foro competente per tutte le controversie derivanti da negozi giuridici soggetti direttamente o indirettamente alle presenti condizioni contrattuali generali è il foro austriaco con competenza materiale e locale per la venditrice. Per i consumatori ciò vale soltanto se essi hanno la residenza, il domicilio abituale o la sede di attività in tale distretto giudiziario. In questo caso abbiamo e ci riserviamo tuttavia il diritto di sporgere querela anche presso il foro generale del cliente.

(3) Nel caso in cui singole disposizioni del contratto stipulato con il cliente, ad inclusione delle presenti condizioni contrattuali generali, siano o diventino integralmente o parzialmente inefficaci, ciò non tange la validità delle altre disposizioni. La disposizione integralmente o parzialmente inefficace viene sostituita da una valida, che si avvicini il più possibile alla volontà delle parti.